Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 37 del 13 febbraio 2008 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

N. 34

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

Regolamenti ISVAP n. 10 del 2 gennaio 2008; n. 11 del 3 gennaio 2008 e n. 12 del 9 gennaio 2008.

S O M M A R I O

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2008.

Regolamento concernente la procedura di accesso all'attività assicurativa e l'albo delle imprese di assicurazione di cui al Titolo II del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 10).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

TITOLO I

Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera c) e comma 5, 15, comma 4, 28, commi 5 e 6 e 349, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

a) "albo delle imprese": l'albo nel quale sono iscritte le imprese autorizzate dall'ISVAP all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica;

b) "alta Direzione": l'amministratore delegato, il direttore generale, nonché l'alta dirigenza che svolge compiti di sovrintendenza gestionale;

c) "attività in regime di libertà di prestazione di servizi": l'attività che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui sono ubicati i rischi stessi;

d) "attività in regime di stabilimento": l'attività che un'impresa di assicurazione svolge, da uno stabilimento situato nel territorio di uno Stato membro, assumendo obbligazioni con contraenti aventi il domicilio, o, se persone giuridiche, la sede in un altro Stato membro, ovvero assumendo rischi da uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro in cui sono ubicati i rischi;

e) "decreto": decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

f) "impresa di assicurazione": l'impresa autorizzata secondo quanto previsto nelle direttive comunitarie sull'assicurazione diretta;

g) "impresa di riassicurazione": l'impresa autorizzata all'esercizio della sola riassicurazione, diversa da una impresa di assicurazione o da una impresa di assicurazione extracomunitaria, la cui attività principale consiste nell'accettare i rischi ceduti da una impresa di assicurazione, da una impresa di assicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, o da altre imprese di riassicurazione;

h) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

i) "organo amministrativo": il consiglio di amministrazione o, nelle imprese che hanno adottato il sistema di cui all'articolo 2409 octies del codice civile, il consiglio di gestione, per le imprese con sede legale in Stati terzi, l'organo sociale corrispondente;

j) "particolari mutue assicuratrici": le società di mutua assicurazione di cui all'articolo 52 del decreto costituite ai sensi dell'articolo 2546 del codice civile;

k) "partecipazioni rilevanti": le partecipazioni che comportano il controllo dell'impresa di assicurazione e le partecipazioni individuate dall'ISVAP con regolamento, in conformità ai principi stabiliti nel regolamento adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico;

l) "quota di garanzia": la quota del margine si solvibilità come determinata ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;

m) “rappresentante per la gestione dei sinistri": il rappresentante nominato dalle imprese esercenti l'attività assicurativa in un altro Stato membro in regime di libera prestazione di servizi, residente o stabilito nel proprio territorio e dotato dei poteri indicati nell’articolo 12 bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE;
n) “sede secondaria o succursale”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa;
o) “Stato di origine”: lo Stato in cui è situata la sede legale dell’impresa che assume l’obbligazione o il rischio;
p) “Stato membro”: uno Stato membro dell’Unione europea o uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, come tale equiparato allo Stato membro dell’Unione europea;
q) “Stato membro di prestazione di servizi”: lo Stato membro dell’obbligazione o in cui è ubicato il rischio, quando l’obbligazione o il rischio è assunto da uno stabilimento situato in altro Stato membro;
r) “Stato membro di stabilimento”: lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento dal quale l’impresa opera;
s) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
t) “stretti legami”: il rapporto tra due o più persone fisiche o giuridiche nei casi in cui sussiste:
   1) un legame di controllo ai sensi dell’articolo 72 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
   2) una partecipazione, detenuta direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona, almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero una partecipazione che, pur restando al di sotto di tale limite, dà comunque la possibilità di esercitare un’influenza notevole ancorché non dominante;
   3) un legame in base al quale le stesse persone sono sottoposte al controllo del medesimo soggetto, o comunque sono sottoposte a direzione unitaria in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, oppure quando gli organi di amministrazione sono composti in maggioranza dalle medesime persone, oppure quando esistono legami importanti e durevoli di riassicurazione;
   4) un rapporto di carattere tecnico, organizzativo giuridico e familiare che possa influire in misura rilevante sulla gestione dell’impresa;
u) "Ufficio nazionale di assicurazione": l’organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della Commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli.

2. La numerazione dei rami vita e danni richiamati nel presente Regolamento è riferita alla classificazione di cui all’articolo 2, commi 1 e 3, del decreto.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina:

a) le procedure di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica e delle imprese aventi

sede legale in uno Stato terzo che intendono operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;

b) l'abilitazione delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica ad esercitare l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio di altri Stati membri o di Stati terzi;

c) l'istituzione e il funzionamento dell'albo delle imprese.

TITOLO II

Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa da parte di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica

Capo I

Procedura di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa

Sezione I

Istanza di autorizzazione

Art. 4
(Presentazione dell'istanza di autorizzazione)

1. L'impresa che intende esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione.
2. All'istanza sono allegati:

   a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale contenente le indicazioni relative ai limiti dell'oggetto sociale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del capitale sociale o del fondo di garanzia, nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
   b) documentazione comprovante l'avvenuto versamento del capitale sociale o del fondo di garanzia adeguato alle previsioni formulate nel programma di attività di cui all'articolo 7 e, comunque, non inferiore alla misura minima prevista dall'articolo 5;
   c) documentazione comprovante l'ammontare dei mezzi finanziari disponibili a copertura delle spese di impianto, secondo quanto indicato nell'articolo 6;
   d) elenco dei componenti degli organi sociali, con indicazione del sistema e del contenuto delle deleghe dell'organo amministrativo e dell'Alta direzione;
   e) documentazione necessaria ai fini della verifica dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza delle persone alle quali sono attribuite funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo, ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
   f) relazione sulla struttura organizzativa, comprensiva dell'organigramma aziendale e della descrizione delle funzioni attribuite alle singole unità aziendali ed ai relativi responsabili;
   g) programma di attività contenente le informazioni indicate nell'articolo 7 ed ogni altro elemento utile ad illustrare compiutamente le caratteristiche operative della impresa;
   h) relazione tecnica di cui all'articolo 8;

i) elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale dell'impresa, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è specificato il soggetto tramite il quale è detenuta la partecipazione, ai sensi dell'articolo 73 del decreto;
j) documentazione di cui all'articolo 9 relativa ai soggetti partecipanti al capitale;
k) documentazione necessaria ai fini della verifica dell'insussistenza di fattispecie di stretti legami, secondo quanto indicato nell'articolo 10.

3. L'impresa che intende esercitare anche l'attività riassicurativa può chiedere l'autorizzazione esclusivamente per i rami per i quali richiede l'autorizzazione ad esercitare l'attività assicurativa.
4. Non sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui alla lettera e) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso imprese di assicurazione o di riassicurazione.
5. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e) fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1.

Art. 5
(Requisiti di capitale o del fondo di garanzia)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del fondo di garanzia è stabilito in misura non inferiore a:
   a) 5 milioni di euro, per l'esercizio di uno dei rami vita I, II, III, IV, V e VI;
   b) 5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 10, 11, 12, 13, 14 e 15;
   c) 2,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 e 18;
   d) 1,5 milioni di euro, per l'esercizio dei rami danni 9 e 17;
   e) 7,5 milioni di euro, per l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2. Di tale importo, 5 milioni di euro sono destinati alla gestione dei rami vita e 2,5 milioni di euro alla gestione dei rami danni 1 e 2.
2. Se l'autorizzazione riguarda più rami di assicurazione, per la determinazione dell'importo minimo del capitale iniziale o del fondo di garanzia, si ha riguardo al solo ramo per il quale, ai sensi del comma 1, è richiesta la misura più elevata.

Art. 6
(Fondo a copertura delle spese di impianto)

1. L'impresa, in aggiunta al capitale sociale o al fondo di garanzia di cui all'articolo 5, deve disporre di mezzi finanziari adeguati alla copertura delle spese di impianto, relative alla costituzione dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e per l'organizzazione agenziale e produttiva, come risultanti dal programma di attività.
2. I mezzi di cui al comma 1 confluiscono in un fondo patrimoniale specificamente destinato alle finalità indicate al medesimo comma, che non può essere computato ai fini del margine di solvibilità disponibile.
3. Il fondo deve restare integro nel periodo intercorrente tra la presentazione dell'istanza ed il rilascio dell'autorizzazione. I soci effettuano ulteriori versamenti commisurati alle spese eventualmente sostenute dall'impresa in tale periodo, qualora non coperte dai redditi derivanti dalle attività patrimoniali.

4. Decorso un triennio dal rilascio dell'autorizzazione le disponibilità residue del fondo sono imputabili, con le dovute procedure, a capitale sociale.

Art. 7
(Programma di attività)

1. Il programma di attività, approvato dall'organo amministrativo, illustra con riferimento al primo triennio:

   a) per ciascun ramo per cui viene richiesta l'autorizzazione, le obbligazioni ed i rischi che l'impresa intende assumere;
   b) gli elementi patrimoniali che costituiscono il capitale sociale o il fondo di garanzia;
   c) le previsioni relative alle spese di impianto dei servizi amministrativi e tecnici, centrali e periferici, e dell'organizzazione agenziale e produttiva;
   d) i criteri che l'impresa intende seguire per la riassicurazione dei rischi assunti e il piano di riassicurazione, a cui vanno allegate le bozze dei trattati di riassicurazione e le lettere di impegno dei riassicuratori a sottoscriverli;
   e) la struttura della rete di vendita e le modalità operative della distribuzione, in conformità al Regolamento ISVAP n. 5 del 16 ottobre 2006;
   f) le procedure di assunzione e di valutazione dei rischi da sottoscrivere;
   g) le procedure di emissione delle polizze e di incasso dei premi. In caso di vendita tramite sportelli bancari, sono indicati anche gli aspetti organizzativi ed informatici e i presidi tesi a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati, escludendo la possibilità di modifiche da parte dell'operatore bancario;
   h) la struttura liquidativa, direzionale e periferica;
   i) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;
   j) le procedure di controllo interno e di gestione dei rischi che l'impresa intende adottare;
   k) l'assetto e la composizione delle funzioni di revisione interna, di *risk management* e di *compliance*;
   l) le procedure per il rispetto della normativa antiriciclaggio di cui alla legge del 5 luglio 1991, n. 197;
   m) per ciascun soggetto terzo a cui l'impresa intende esternalizzare proprie attività, le indicazioni richieste dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi.

2. Il programma contiene, oltre a quanto previsto al comma 1, con riferimento al primo triennio:

   a) la prevedibile situazione di tesoreria;
   b) le previsioni relative ai mezzi finanziari necessari per la copertura delle riserve tecniche e del margine di solvibilità, tenendo conto che i mezzi finanziari a copertura del margine di solvibilità devono essere tali da garantire almeno la copertura della quota di garanzia;
   c) le previsioni relative all'ammontare dei premi, coerenti con le possibilità operative offerte dal mercato;
   d) le previsioni relative alle spese di gestione, diverse dalle spese di impianto e, in particolare, quelle relative alle spese generali correnti e all'ammontare delle provvigioni riconosciute alle reti di vendita;
   e) le previsioni relative all'ammontare delle prestazioni dovute per i rami vita e all'ammontare dei sinistri da pagare per i rami danni, comprese le spese di liquidazione, da iscrivere a riserva;

f) il dettaglio delle previsioni dei costi e dei ricavi riferibili a ciascun ramo, tenuto conto delle operazioni di assicurazione, delle operazioni di riassicurazione passiva e delle operazioni di riassicurazione attiva, se l'impresa intende essere autorizzata anche all'esercizio di quest'ultima.

Le previsioni sono rappresentate utilizzando i modelli di bilancio (stato patrimoniale, conto economico, prospetto delle attività a copertura delle riserve tecniche, prospetto del margine di solvibilità) e la modulistica di vigilanza (conti tecnici di ramo) previsti dalla vigente normativa.

3. Il programma di attività dell'impresa che presenta istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 10, 12, 14, 15, 17 e 18 è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dalla Sezione II del presente Capo.
4. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, fornisce le informazioni richiamate per il programma di attività e la relazione tecnica in maniera distinta per le due gestioni.
5. Nel caso in cui l'impresa richieda l'autorizzazione anche all'esercizio dell'attività riassicurativa, il programma di attività illustra la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire, il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa intende concludere con le imprese cedenti, la politica di retrocessione, nonché i dati di cui al comma 2 riferiti all'attività riassicurativa.

Art. 8
(Relazione tecnica)

1. La relazione tecnica contiene l'esposizione dei criteri in base ai quali il programma di attività è stato redatto e sono state determinate le previsioni relative ai ricavi, ai costi ed ai flussi di tesoreria.
2. La relazione tecnica è sottoscritta da un attuario iscritto all'albo professionale.
3. La relazione tecnica delle imprese che presentano istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività nei rami danni 10 e 12, è integrato dalle informazioni previste dalla Sezione II del presente Capo.

Art. 9
(Soggetti partecipanti al capitale)

1. L'impresa, unitamente all'istanza di autorizzazione di cui all'articolo 4, trasmette all'ISVAP la documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità in capo ai soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo o una partecipazione rilevante nell'impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 77 del decreto e dal relativo regolamento di attuazione del Ministro dello Sviluppo Economico, nonché della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell'autorizzazione all'acquisizione del controllo o della partecipazione, secondo quanto previsto dall'articolo 68 del decreto e dalle relative disposizioni di attuazione.
2. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 si applica quanto disposto dall'articolo 45, commi 2 e 3.
3. Ai fini dell'esercizio dei controlli sui soggetti partecipanti al capitale, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa e agli stessi soggetti.

Art. 10
(Stretti legami)

1. L'impresa, al fine di consentire all'ISVAP l'individuazione delle fattispecie di stretti legami tra la stessa o i soggetti del gruppo di appartenenza ed altri soggetti, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza, allega all'istanza di autorizzazione la documentazione di cui all'allegato B.3 al Regolamento. L'impresa non è tenuta a trasmettere tale documentazione se la stessa è stata già inviata nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 9.

2. In relazione alle verifiche da effettuare ai fini della valutazione delle fattispecie di stretti legami, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati dalle verifiche stesse.

Sezione II

Istanza di autorizzazione all'esercizio di specifici rami danni

Art. 11
(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 10 e 12 allega al programma di attività:
   a) le condizioni generali e speciali di contratto;
   b) la nota informativa redatta ai sensi dell'articolo 185 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
   c) l'elenco dei mandatari per la liquidazione dei sinistri da designare nei singoli Stati membri;
   d) la documentazione attestante il rispetto dell'articolo 131, comma 1, del decreto in ordine all'allestimento del sito Internet.

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per i rami 10 e 12 indica nella relazione tecnica di cui all'articolo 8 le previsioni relative all'ammontare dei sinistri da pagare e da iscrivere a riserva, comprese le spese di liquidazione, tenendo conto della frequenza media e del costo medio dei sinistri.

Art. 12
(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 e 15)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio dei rami 14 o 15 allega al programma di attività:
   a) una relazione sulla struttura e sulle procedure che regolano le istruttorie tecnico-informative, finalizzate ad evidenziare la natura e la caratteristica dei rischi da garantire nonché a valutare l'assicurando e la solidità patrimoniale, finanziaria ed economica e l'affidabilità dei debitori, in modo da poter determinare i limiti di affidamento, le caratteristiche tecniche del contratto ed il costo della garanzia;

b) una relazione illustrativa delle procedure di affidamento, di emissione dei contratti nonché di gestione delle polizze, dei sinistri e dei recuperi e delle procedure di conservazione della documentazione;
c) documentazione dalla quale risulti il livello di specializzazione del personale incaricato della gestione del ramo.

Art. 13
(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 17 indica nel programma di attività quale, tra le modalità di cui all'articolo 164, comma 2, del decreto, intende adottare per la gestione dei sinistri e per la relativa attività di consulenza.
2. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 164, comma 2, lettera a), del decreto, illustra nel programma di attività le procedure idonee a garantire l'indipendenza del personale incaricato della gestione dei sinistri e della relativa attività di consulenza, evitando che lo stesso svolga le medesime attività in altri rami danni esercitati dall'impresa o da altre imprese con le quali intercorrono legami finanziari, commerciali o amministrativi.
3. Se l'impresa intende avvalersi della facoltà di cui all'articolo 164, comma 2, lettera b), del decreto, allega al programma di attività gli accordi, o le bozze di accordi, che conferiscono ad altra impresa l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo ed alla relativa consulenza. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, gli accordi prevedono l'impegno dell'impresa incaricata a:
   a) trasmettere l'elenco del personale preposto all'attività di gestione dei sinistri e a quella di consulenza;
   b) curare fino ad esaurimento, anche in caso di cessazione per qualsiasi causa dell'accordo, la gestione dei sinistri in corso.

Art. 14
(Programma di attività per l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18)

1. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'esercizio del ramo 18 descrive nel programma di attività la struttura organizzativa nonché le modalità operative che intende adottare per adempiere agli obblighi derivanti dall'esercizio del ramo, allegando idonea documentazione. La struttura organizzativa, interna od esterna, cui è affidata l'attività di gestione dei sinistri che richiedono l'erogazione di prestazioni in natura è organizzata in modo tale da soddisfare i requisiti determinati ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.
2. L'impresa non dotata di attrezzature e di personale propri per l'erogazione delle prestazioni di assistenza in natura, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, dimostra di poter disporre dei mezzi e degli operatori di una o più strutture organizzative, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, appartenenti a società terza non esercente l'attività assicurativa o ad altra impresa di assicurazione. A tal fine allega all'istanza di autorizzazione:
   a) nel caso di struttura di società terza o di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18, copia dell'accordo con il quale è

conferito a tale società o impresa, proprietaria della struttura, l'incarico di provvedere alla gestione dei sinistri del ramo;

b) nel caso di struttura di altra impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo 18 e dell'attività riassicurativa, bozza del trattato di riassicurazione obbligatoria in quota stipulato con tale impresa e copia del collegato accordo di conferimento al riassicuratore dell'incarico di trattazione dei sinistri del ramo. Il trattato di riassicurazione può prevedere una cessione massima del 90 per cento dei premi e dei sinistri del ramo.

3. Fermo restando quanto disposto dal Regolamento ISVAP di attuazione degli articoli 87 e 191, comma 1, lettera c) del decreto in materia di adeguatezza del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicurativi, l'accordo di cui al comma 2, lettera a), stipulato con la società non esercente attività assicurativa prevede l'impegno della stessa a:

   a) consentire il controllo da parte dell'ISVAP anche per quanto concerne la sua rete di collaboratori indipendenti;
   b) comunicare all'ISVAP l'eventuale assunzione di nuovi obblighi di prestazione di servizi verso altri soggetti.

Sezione III
Istruttoria e provvedimento finale

Art. 15
(Attività istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e al presente Capo.
2. Tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, l'ISVAP comunica all'impresa l'avvio del procedimento.
3. Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta per assenza di uno o più dei documenti o delle informazioni indicati all'articolo 4, ovvero risulti irregolare, l'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa tempestivamente, e comunque non oltre il termine previsto dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006, indicando le cause dell'incompletezza o dell'irregolarità. In tali casi, il termine del procedimento decorre nuovamente dalla data del completamento o della regolarizzazione dell'istanza.
4. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere all'impresa istante informazioni e chiarimenti ad integrazione della documentazione prevista dal presente Regolamento. In tali casi il termine per la conclusione del procedimento è sospeso fino al ricevimento delle informazioni e della documentazione richiesta. L'ISVAP comunica all'impresa la sospensione del termine per provvedere.
5. Ai fini dello svolgimento dell'istruttoria, l'ISVAP può richiedere ad Autorità nazionali od estere elementi informativi, documentazione, valutazioni o pareri, in particolare quando il procedimento di autorizzazione include verifiche nei confronti di soggetti vigilati da tali Autorità. In questo caso, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data del ricevimento di quanto richiesto.
6. Nelle ipotesi di cui all'articolo 203 del decreto, l'ISVAP consulta in via preliminare le Autorità competenti degli altri Stati membri in merito al rilascio delle autorizzazioni. In tali casi, il termine per la conclusione del procedimento è sospeso sino alla data di acquisizione del parere delle Autorità consultate.

7. Nei casi previsti dai commi 5 e 6, l'ISVAP comunica all'impresa la sospensione e la riapertura del termine per provvedere.
8. Trascorsi novanta giorni senza che l'impresa abbia prodotto la documentazione integrativa richiesta ai sensi dei commi 3 e 4, l'istanza di autorizzazione si intende decaduta. L'ISVAP ne dà comunicazione all'impresa istante.
9. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le previsioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 16
(Provvedimento di autorizzazione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza fatte le salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 15 e trasmette il provvedimento all'impresa istante.
2. L'impresa invia all'ISVAP il certificato attestante l'iscrizione nel registro delle imprese.
3. L'ISVAP, preso atto dell'adempimento di cui al comma 2, iscrive l'impresa nell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.
4. L' impresa può avviare l'attività dal momento in cui è iscritta nell'albo delle imprese.

Art. 17
(Diniego dell'autorizzazione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 14 del decreto e di cui al presente Capo, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa interessata i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, invitandola a fornire eventuali dati o documenti utili ad evitare il rigetto.
2. Entro il termine indicato dall'ISVAP, comunque non inferiore a dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, l'impresa interessata può presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione di supporto.
3. La comunicazione di cui al comma 1 sospende il termine per la conclusione del procedimento, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, o nel caso in cui permangano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP emana il provvedimento di rigetto definitivo dell'istanza dando conto delle relative motivazioni.
5. L'ISVAP comunica all'impresa istante il provvedimento di diniego dell'autorizzazione.

Capo II
Estensione dell'autorizzazione

Art. 18

(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività)

1. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami

per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. A tal fine allega documentazione idonea a dimostrare che:

a) è stato interamente versato il capitale sociale o il fondo di garanzia minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità individuale ed alla quota di garanzia, nonché al margine di solvibilità corretto, se l'impresa è soggetta al relativo calcolo. Se per l'esercizio dei nuovi rami è richiesta una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, l'impresa deve dimostrare altresì di disporre di tale quota minima;
c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o rischi oggetto dell'estensione se l'esercizio di tali rami o rischi comporta spese di impianto ulteriori.

2. L'impresa, in aggiunta alla documentazione di cui al comma 1, trasmette copia dello statuto, dal quale risulti l'inclusione nell'oggetto sociale dell'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica la parte del capitale sociale o del fondo di garanzia nonché delle riserve patrimoniali destinate rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.
3. L'istanza di autorizzazione è corredata del programma di attività di cui all'articolo 7, concernente l'attività oggetto di estensione, nonché della relazione tecnica di cui all'articolo 8. In caso di estensione dell'esercizio dell'attività nei rami 10, 12, 14, 15, 17 e 18, il programma di attività è integrato dalle informazioni e dalla documentazione previsti dal Capo I, Sezione II, del presente Titolo.

Art. 19
(Istruttoria)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad estendere l'attività, l'ISVAP verifica, sulla base della documentazione prodotta dall'impresa, la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al Titolo II, Capo II del presente Regolamento.
2. Al procedimento di estensione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9.

Art. 20
(Provvedimento di estensione)

1. In caso di esito positivo dell'istruttoria, l'ISVAP emana il provvedimento di estensione dell'autorizzazione entro novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza, fatte salve le ipotesi di interruzione e di sospensione di cui all'articolo 19, comma 2.
2. L'ISVAP trasmette all'impresa istante il provvedimento di estensione dell'autorizzazione, provvede all'aggiornamento dell'albo di cui all'articolo 35, dandone comunicazione all'impresa, e pubblica il provvedimento di autorizzazione nel Bollettino e nel proprio sito internet.

3. L'impresa che ha ottenuto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa a nuovi rami o rischi, può avviare la nuova attività a decorrere dal momento in cui l'autorizzazione all'estensione viene annotata nell'albo delle imprese.

Art. 21
(Diniego dell'estensione)

1. In caso di insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 15 del decreto e di cui al presente Capo, si applicano le diposizioni dell'articolo 17.

Capo III

Abilitazione all'esercizio dell'attività assicurativa al di fuori del territorio della Repubblica italiana

Sezione I
Esercizio dell'attività nel territorio di altri Stati membri

Art. 22
(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 16 del decreto, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività. A tal fine allega alla comunicazione:

   a) una relazione che illustra:
      1) le motivazioni dell'operazione;
      2) gli obiettivi che intende conseguire con la creazione della sede secondaria;

   b) un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
      1) i rischi e le obbligazioni che intende assumere;
      2) la struttura organizzativa della sede secondaria con indicazione della denominazione e dell'indirizzo della sede, del personale che intende impiegare e dei costi di impianto e di gestione;
      3) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo che intende esercitare;
      4) la situazione previsionale del margine di solvibilità;
      5) la struttura della rete di vendita di cui intende avvalersi;
      6) le procedure di liquidazione dei sinistri e delle somme da pagare;

   c) la documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;

   d) la copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 16, comma 3, del decreto;

   e) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione.

2. Con riguardo alla documentazione di cui al comma 1, lettera e), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).
3. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche una dichiarazione dalla quale risulta che essa è divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato della sede secondaria.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
5. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale e sulle attrezzature di cui intende avvalersi e sulle modalità operative da adottare per l'esercizio del ramo.
6. La documentazione indicata al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché quella richiamata nei commi 3, 4 e 5 è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui l'impresa intende operare o in lingua inglese.
7. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5 del decreto.

Art. 23
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di stabilimento)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attività della propria sede secondaria in un altro Stato membro a rami e rischi non oggetto della prima abilitazione invia all'ISVAP, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni e la documentazione di cui all'articolo 22.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto.

Art. 24
(Esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende operare in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP ai sensi dell'articolo 18 del decreto, allegando alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:

   a) gli Stati membri in cui intende svolgere l'attività;
   b) la denominazione e indirizzo degli stabilimenti situati negli Stati membri dai quali intende esercitare l'attività di libera prestazione di servizi se tale attività non viene svolta direttamente dalla sede legale dell'impresa;
   c) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;
   d) le previsioni triennali relative ai costi e ai ricavi riferibili a ciascun ramo in cui intende operare;
   e) la rete di vendita di cui intende avvalersi.

2. L'impresa che intende esercitare il ramo 10, esclusa la responsabilità del vettore, indica, nella comunicazione di cui al comma 1, il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri, allegando una dichiarazione dalla quale risulta che l'impresa è divenuta membro dell'Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui viene effettuata la prestazione di servizi.
3. L'impresa che intende esercitare il ramo 17 indica anche la modalità di gestione di sinistri scelta tra quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 87/344/CEE.
4. L'impresa che intende esercitare il ramo 18 fornisce indicazioni sul personale, sulle attrezzature e sulle modalità operative di cui intende avvalersi per l'esercizio del ramo.
5. La documentazione di cui al presente articolo è trasmessa anche nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la società intende operare o in lingua inglese.
6. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del decreto.

Art. 25
(Estensione dell'abilitazione all'esercizio dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende estendere l'attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro a rami o a rischi non oggetto della prima abilitazione invia, con riguardo ai rami e ai rischi oggetto di estensione, apposita comunicazione recante le informazioni di cui all'articolo 24.
2. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 5, del decreto.

Sezione II

Esercizio dell'attività nel territorio di Stati terzi

Art. 26
(Esercizio dell'attività in regime di stabilimento e in regime di libertà di prestazione di servizi)

1. L'impresa di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica che intende istituire una sede secondaria o operare in regime di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP, indicando lo Stato, o gli Stati, in cui intende esercitare l'attività.
2. L'impresa allega alla comunicazione un programma di attività contenente le seguenti informazioni:
   a) l'indirizzo della sede secondaria, se intende svolgere l'attività in regime di stabilimento;
   b) il nominativo della persona che intende preporre alla direzione della sede secondaria;
   c) la struttura organizzativa della sede secondaria, con evidenza del numero degli addetti e delle spese di impianto da sostenere nei primi tre esercizi;
   d) la natura dei rischi e delle obbligazioni che intende assumere;

e) relativamente ai primi tre esercizi, le previsioni relative all'ammontare del gettito dei premi, delle provvigioni da corrispondere e dell'ammontare dei sinistri da pagare o delle prestazioni dovute;
f) la situazione previsionale del margine di solvibilità tenuto conto della nuova attività.

3. L'impresa che intende modificare il contenuto della comunicazione di cui al comma 1 informa preventivamente l'ISVAP.

SEZIONE III

Procedura di abilitazione

Art. 27
(Procedura di abilitazione)

1. Verificata la sussistenza delle condizioni previste dal decreto e dal presente Regolamento per l'esercizio dell'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, l'ISVAP trasmette, nei termini e secondo le procedure indicate rispettivamente negli articoli 17 e 19 del decreto, le necessarie informazioni all'Autorità di vigilanza competente e ne dà notizia all'impresa.
2. Ai fini dell'avvio dell'attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi si applicano rispettivamente l'articolo 17, comma 4, e l'articolo 19, comma 3 del decreto.
3. Nel caso in cui l'ISVAP rilevi che non sussistono i presupposti per l'avvio dell'attività in regime di stabilimento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto o in regime di libera prestazione di servizi ai sensi di dell'articolo 19, comma 2, del decreto, adotta un provvedimento motivato di diniego e ne dà comunicazione all'impresa nei termini e secondo la procedura previsti dai medesimi articoli.
4. Nel caso in cui l'impresa comunichi la propria intenzione di svolgere l'attività assicurativa in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi in uno Stato terzo, l'ISVAP rende note all'impresa le proprie valutazioni entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

TITOLO III
Accesso all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa da parte di imprese con sede legale in uno Stato terzo

Capo I
Disposizioni generali

Art. 28
(Istanza di autorizzazione)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo, costituita nello Stato di origine in una forma sociale equivalente a quella di società per azioni, società cooperativa, società di mutua assicurazione, per esercitare l'attività assicurativa e la relativa riassicurazione nel territorio italiano in regime di stabilimento, presenta all'ISVAP istanza di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa prima di dar corso al procedimento di iscrizione della sede secondaria nel registro delle imprese.
2. L'impresa deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'autorizzazione.

3. L'impresa che nello Stato di origine esercita congiuntamente i rami vita e i rami danni limita la propria istanza ai rami vita o ai rami danni o all'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2.
4. All'istanza di autorizzazione sono allegati, redatti in lingua italiana o accompagnati da traduzione giurata in lingua italiana:
   a) copia autentica dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'atto da cui risulti la deliberazione di istituire la sede secondaria. Lo statuto dell'impresa che intende esercitare congiuntamente i rami vita e i rami danni 1 e 2 reca l'indicazione della parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali attribuite rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto;
   b) documentazione comprovante la nomina di un rappresentante generale della sede secondaria avente domicilio allo stesso indirizzo della sede secondaria;
   c) copia del mandato conferito al rappresentante generale conforme a quanto previsto dall'articolo 28, comma 4, del decreto;
   d) documentazione comprovante il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al rappresentante generale o, se diverso, della persona preposta alla gestione effettiva, individuati ai sensi dell'articolo 76 del decreto e delle relative disposizioni di attuazione;
   e) elenco nominativo dei soggetti cui sono attribuite le funzioni di direzione e di gestione della sede secondaria;
   f) documentazione di cui all'articolo 10 atta a dimostrare l'insussistenza di stretti legami con persone fisiche o giuridiche tali da ostacolare l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
   g) certificato rilasciato dalle competenti Autorità di vigilanza dello Stato di origine con indicazione dei rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare e delle attività o dei rischi effettivamente esercitati;
   h) dichiarazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine dalle quale risulti il preventivo consenso alla istituzione di una sede secondaria nel territorio della Repubblica da parte dell'impresa;
   i) attestazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato di origine in ordine al rispetto, da parte dell'impresa, dei requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dall'ordinamento nazionale, all'adeguatezza delle strutture amministrative e contabili dell'impresa o del gruppo assicurativo di appartenenza. impegno a tenere presso la sede secondaria una contabilità specifica dell'attività esercitata e a conservarvi i documenti relativi agli affari trattati;
   j) impegno a costituire un margine di solvibilità in conformità a quanto disposto dalla normativa italiana;
   k) bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se l'impresa esercita l'attività da meno di tre anni, quelli relativi agli esercizi già chiusi.
5. Con riguardo alla documentazione di cui alla lettera d), fino all'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 76 del decreto, si applica quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera a).

Art. 29
(Fondo di dotazione e mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo deve disporre di un fondo di dotazione non inferiore all'ammontare minimo iniziale del capitale sociale o del

fondo di garanzia, prescritto all'articolo 5, e dei mezzi finanziari a copertura delle spese di impianto, secondo quanto disposto all'articolo 6.

2. Il fondo di dotazione ed i mezzi finanziari di cui al comma 1, costituiti esclusivamente da conferimenti in denaro, devono essere interamente versati.

3. Un ammontare almeno pari all'importo minimo della quota di garanzia è investito nel territorio della Repubblica. Una somma in numerario o in titoli, pari ad almeno la metà dell'importo minimo della quota di garanzia, è depositato a titolo di cauzione presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso la Banca d'Italia.

Art. 30
(Programma di attività e relazione tecnica)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la sede secondaria di un'impresa avente sede legale in uno Stato terzo predispone un programma di attività e una relazione tecnica, comprensivi dei relativi allegati, conformi alle indicazioni contenute negli articoli 7 e 8 nonché nel Titolo II, Capo I, Sezione II.

Art. 31
(Istanza di autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa)

1. L'impresa con sede legale in uno Stato terzo già autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel territorio della Repubblica in uno o più rami vita o danni, che intende estendere l'attività ad altri rami o rischi rientranti nei rami per i quali è stata autorizzata in via limitata, presenta all'ISVAP istanza di estensione dell'autorizzazione. L'impresa che richiede l'autorizzazione all'estensione deve dimostrare di essere autorizzata nello Stato di origine all'esercizio del ramo o dei rami, corrispondenti a quelli indicati all'articolo 2 del decreto e per i quali richiede l'estensione.

2. L'impresa allega all'istanza di cui al comma 1 documentazione idonea a dimostrare che:
   a) dispone interamente del fondo di dotazione minimo di cui all'articolo 29 previsto per l'esercizio dei nuovi rami;
   b) è in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di solvibilità ed alla quota di garanzia. Ove sia richiesta, per l'esercizio dei nuovi rami, una quota di garanzia più elevata di quella posseduta, attesta di disporre anche di tale quota minima;
   c) dispone del fondo a copertura delle spese di impianto di cui all'articolo 6, adeguato in funzione dei nuovi rami o delle nuove attività oggetto dell'estensione, se l'esercizio di tali rami comporta spese di impianto ulteriori;
   d) lo statuto prevede l'esercizio dei rami vita o dei rami danni oggetto dell'estensione, ivi compresa l'eventuale attività di riassicurazione. Se l'estensione dell'attività determina l'esercizio congiunto dei rami vita e dei rami danni 1 e 2, lo statuto indica anche la parte del fondo di dotazione di cui all'articolo 29, nonché delle riserve patrimoniali, destinata rispettivamente alla gestione vita e alla gestione danni, secondo quanto previsto dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 348, comma 2, del decreto.

3. L'istanza di estensione è corredata dal programma di attività e dalla relazione tecnica per l'attività oggetto di estensione, secondo quanto previsto dall'articolo 30.

Art. 32
(Istruttoria e provvedimento di autorizzazione)

1. Ai fini del rilascio del provvedimento di autorizzazione o di estensione ad un'impresa con sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP compie un'istruttoria finalizzata a verificare, sulla base della documentazione prodotta dalla stessa, la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 28 del decreto e dal presente Capo.
2. L'ISVAP valuta altresì le seguenti condizioni:
   a) che lo Stato di origine rispetti il principio di parità di trattamento e di reciprocità nei confronti delle imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica che intendono costituire o abbiano costituito in tale Stato una sede secondaria;
   b) che nello Stato di origine che intende istituire la sede secondaria nel territorio della Repubblica vi sia una regolamentazione adeguata sotto il profilo dei controlli di vigilanza prudenziale a fini di stabilità sulle imprese di assicurazione;
   c) che esistano accordi in materia di scambio di informazioni ovvero non vi siano ostacoli allo scambio di informazioni con l'Autorità di vigilanza dello Stato di origine.
3. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 15, commi da 2 a 9 e dall'articolo 16.
4. Allo svolgimento dell'istruttoria e all'emanazione del provvedimento di estensione dell'autorizzazione si applica quanto previsto dall'articolo 19, comma 2 e dall'articolo 20.

Art. 33
(Diniego dell'autorizzazione)

1. Ove sussistano i presupposti per il diniego dell'autorizzazione, l'ISVAP, prima della formale adozione del relativo provvedimento, comunica all'impresa i motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza. Si applica quanto previsto dall'articolo 17.
2. Nel caso in cui lo Stato di origine non rispetti il principio di parità di trattamento o di reciprocità nei confronti delle imprese con sede legale in Italia che abbiano costituito o intendano costituire una sede secondaria, l'ISVAP, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, informa la Commissione europea. Si applica la procedura indicata dall'articolo 208, comma 3, del decreto.

Capo II

Disposizioni particolari applicabili alle imprese con sede legale nella Confederazione Elvetica

Art. 34
(Requisiti di accesso)

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa nei rami danni da parte della sede secondaria di un'impresa avente sede legale nella Confederazione Elvetica è regolata dalle disposizioni di cui all'Accordo tra la Comunità Economica Europea e la Confederazione Svizzera concernente l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, siglato a Lussemburgo il 10 ottobre 1989.
2. All'impresa di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto, relativamente al potere del rappresentante generale di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito cauzionale, né quelle di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto, limitatamente al possesso nel territorio

della Repubblica di investimenti per un ammontare almeno uguale all'importo minimo della quota di garanzia ed al deposito cauzionale.

3. Salvo quanto indicato al comma 2, le imprese aventi sede legale nella Confederazione Elvetica che intendono esercitare nel territorio della Repubblica i rami danni ed i rami vita sono soggette alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo II.

TITOLO IV

Albo delle imprese

Capo I

Disciplina dell'albo delle imprese

Art. 35
(Albo delle imprese)

1. E' istituito presso l'ISVAP l'albo delle imprese.
2. L'albo delle imprese si compone di cinque sezioni:
   a) nella sezione I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
   b) nella sezione II sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo;
   c) nella sezione III sono iscritte le particolari mutue assicuratrici;
   d) nella sezione IV sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica;
   e) nella sezione V sono iscritte le sedi secondarie, stabilite nel territorio della Repubblica, delle imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.
3. L'albo delle imprese è reso disponibile sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 36
(Contenuto dell'albo)

1. Nell'albo delle imprese sono indicate le informazioni essenziali ai fini della identificazione di ogni impresa iscritta, incluse quelle relative agli estremi della autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa.
2. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.

Art. 37
(Iscrizione di diritto nell'albo)

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie di imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo e le sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo, autorizzate alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338 del decreto, nell'albo delle imprese.

Art. 38
(Variazioni e aggiornamento dell'albo)

1. Le imprese iscritte nell'albo comunicano tempestivamente all'ISVAP ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo stesso.
2. L'ISVAP, ad avvenuta comunicazione delle intervenute variazioni, provvede ad aggiornare l'albo.
3. L'ISVAP procede alla cancellazione dell'impresa dall'albo nelle ipotesi di decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'articolo 240 del decreto, di revoca dell'autorizzazione ai sensi degli articoli 242, 243, 244 del decreto, nonché di operazioni straordinarie di cui agli articoli 201 e 202 del decreto.

Capo II
Elenchi in appendice all'albo delle imprese

Art. 39
(Elenchi)

1. In appendice all'albo delle imprese sono istituiti i seguenti elenchi:
   a) nell'elenco I sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento;
   b) nell'elenco II sono iscritte le imprese di assicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi;
   c) nell'elenco III sono iscritte le imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato membro ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento.

Art. 40
(Contenuto degli elenchi)

1. Nell'elenco I di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
2. Nell'elenco II di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), per ogni impresa di assicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
3. Nell'elenco III di cui all'articolo 39, comma 1, lettera c), per ogni impresa di riassicurazione ammessa ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento, sono indicate le informazioni essenziali ai fini dell'identificazione dell'impresa e dei rami al cui esercizio l'impresa è abilitata.
4. Con successivi provvedimenti l'ISVAP definisce le modalità e la tempistica di acquisizione delle informazioni.

Art. 41
(Iscrizione negli elenchi)

1. L'ISVAP iscrive negli elenchi di cui all'articolo 39 le imprese con sede legale in uno Stato membro a conclusione delle procedure previste per l'accesso all'esercizio dell'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

Art. 42
(Iscrizione di diritto negli elenchi)

1. Le imprese di assicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto, ai sensi dell'articolo 338, commi 6 e 7 del decreto, rispettivamente negli elenchi I e II di cui all'articolo 39.
2. Le imprese di riassicurazione con sede legale in altri Stati membri, già ammesse ad operare nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte di diritto nell'elenco III di cui all'articolo 39.

Art. 43
(Variazioni e aggiornamento degli elenchi)

1. Sulla base delle comunicazioni pervenute dalle Autorità di vigilanza competenti degli altri Stati membri, l'ISVAP provvede all'aggiornamento dei dati contenuti negli elenchi di cui all'articolo 39.

TITOLO V

Disposizioni finali

Art. 44
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati, dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:

   a) le circolari ISVAP:
      n. 113 del 20 marzo 1989;
      n. 177 del 20 maggio 1992, limitatamente ai paragrafi 4.1 e 4.2;
      n. 170 del 21 febbraio 1992;

   b) i provvedimenti ISVAP:
      n. 97 del 13 dicembre 1995;
      n. 98 del 13 dicembre 1995.

2. Non è applicabile ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente Regolamento.

Art. 45
(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 76 del decreto:
   a) i soggetti cui sono attribuite funzioni di amministrazione e di direzione dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186;
   b) i soggetti cui sono attribuite funzioni di controllo dell'impresa devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186 e dagli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 e non devono versare in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 e all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162.

   A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato A al presente Regolamento.
2. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 77 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. Nel caso si tratti di persone giuridiche, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali delle stesse. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.1 al Regolamento.
3. Fino all'emanazione del Regolamento di cui all'articolo 68 del decreto, i soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo dell'impresa o una partecipazione superiore al cinque per cento del capitale dell'impresa rappresentato da azioni con diritto di voto, devono dimostrare di essere in grado di garantire la sana e prudente gestione dell'impresa secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale 24 aprile 1987, n. 186. A tal fine le imprese allegano all'istanza di cui all'articolo 4 la documentazione prevista dall'allegato B.2 al Regolamento.
4. In relazione alle verifiche da effettuare ai sensi del presente articolo, l'ISVAP può richiedere ulteriori dati, informazioni e documenti all'impresa ed agli altri soggetti interessati.
5. Fino all'entrata in vigore della disciplina di recepimento della direttiva 2005/68/CE in materia di riassicurazione e delle relative norme di attuazione, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle imprese che intendono esercitare esclusivamente l'attività di riassicurazione, con sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo.

Art. 46
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'Autorità.

Art. 47

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

Allegato A

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI AMMNISTRAZIONE E DIREZIONE RAPPRESENTANTE GENERALE	SOGGETTI CHE SVOLGONO FUNZIONI DI CONTROLLO[1]
REQUISITI DI ONORABILITA'	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186 e all'articolo 2 del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162
REQUISITI DI PROFESSIONALITA'	- **curriculum vitae** sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	- **curriculum vitae** sottoscritto dall'interessato e dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante i requisiti di professionalità richiesti dai decreti ministeriali 24 aprile 1997, n. 186 e 30 marzo 2000, n. 162
SITUAZIONI IMPEDITIVE	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186	- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n.186 e di cui all'articolo 1, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

[1] La disciplina riguarda sia i sindaci effettivi che i sindaci supplenti.

Allegato B.1

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE I REQUISITI DI ONORABILITA' DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO

a) Per le persone fisiche:

1. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

b) *Per le persone giuridiche*:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che detiene il controllo o la partecipazione;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, attestante l'insussistenza di una delle situazioni di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186 nei confronti delle persone individuate al numero 1.

Se la persona giuridica è una banca autorizzata ai sensi dell'art. 14 del TUB, in luogo della documentazione di cui al punto 2, può essere inviata copia dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo della banca, nel corso delle quali è stata accertata la sussistenza dei requisiti di onorabilità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Allegato B.2

DOCUMENTAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SANA E PRUDENTE GESTIONE DEI SOGGETTI CHE DETENGONO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, IL CONTROLLO DELL'IMPRESA O UNA PARTECIPAZIONE SUPERIORE AL CINQUE PER CENTO.

a. Per le persone fisiche:

1. *curriculum vitae*;
2. informazione e documentazione in ordine alla situazione economico contabile con riferimento anche alle società controllate e all'attività d'impresa eventualmente svolta direttamente;
3. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
4. relazione sui programmi che il soggetto intende realizzare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
5. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
6. dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.

b. Per le persone giuridiche:

1. elenco degli amministratori, dei sindaci, dei rappresentanti legali e delle persone preposte alla direzione generale della società;
2. *curricula vitae* delle persone individuate al numero 1,
3. certificato di iscrizione della società nel registro delle imprese ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
4. copia autentica dell'ultimo statuto aggiornato;
5. relazione sulla struttura giuridica del gruppo e sulle sue attività economiche, da cui risultino gli obiettivi e i programmi che la società intende realizzare, attraverso la partecipazione nell'impresa, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186;
6. bilancio dell'ultimo esercizio e, ove esistente, bilancio consolidato del gruppo di appartenenza corredato dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dall'eventuale relazione della società di revisione della società;
7. copia del contratto di acquisto della partecipazione.
8. informazioni e documentazione in ordine alle fonti di finanziamento dell'operazione;
9. protocollo di autonomia ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 1997, n. 186.

Oltre alla documentazione sopra indicata l'ISVAP può richiedere ogni specifica informazione, nonché assumere ogni ulteriore e più specifico impegno qualora emergano situazioni particolari in relazione all'esigenza di garantire l'autonomia e la sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione.

Allegato B.3

DOCUMENTAZIONE RIGUARDANTE GLI STRETTI LEGAMI

A) Relazione che illustri:

1 la struttura giuridica del gruppo del quale fa parte l'impresa istante, riferita ai legami di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s), punti 1 e 3, nonché le attività economiche del gruppo stesso;

2 gli assetti proprietari dell'impresa di assicurazione con indicazione di tutte le persone fisiche o giuridiche che detengono in essa, direttamente o indirettamente, una partecipazione in misura almeno pari al dieci per cento del capitale o dei diritti di voto, ovvero tale che, pur rimanendo al di sotto del limite sopra indicato, dia comunque la possibilità di esercitare un'influenza notevole ancorché non dominante;

3 i rapporti di collegamento di carattere tecnico, organizzativo, finanziario, giuridico e familiare che l'impresa intrattiene con altri soggetti interni o esterni al gruppo di cui al punto 1 e che possono influire in misura rilevante sulla gestione dell'impresa stessa;

B) Copia di eventuali patti di sindacato di voto e comunque comunicazione di ogni accordo, anche in corso di stipulazione, fra i soci dell'impresa di assicurazione o della società che la controlla, che consentono il controllo della maggioranza dei diritti di voto ovvero conferiscono il diritto di nominare o di revocare la maggioranza degli amministratori dell'impresa stessa o che comunque abbiano per effetto l'esercizio concertato del voto nell'impresa o nella società che la controlla.

C) Dichiarazione di impegno a comunicare le fattispecie di stretti legami che dovessero instaurarsi con l'impresa di assicurazione o con l'impresa di partecipazione assicurativa capogruppo e a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio della vigilanza dell'ISVAP.

PROVVEDIMENTO 3 gennaio 2008.

Regolamento concernente la disciplina dell'attività peritale di cui al Titolo X (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (Disciplina dell'attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 11).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n. 166 sull'istituzione ed il funzionamento del Ruolo nazionale dei periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti soggetti alla disciplina della legge 24 dicembre 1969, n. 990, derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio degli stessi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Titolo I - Disposizioni di carattere generale

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 157, comma 1, e 158, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

   a) "attività peritale": l'attività professionale volta all'accertamento ed alla stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione, dal furto e dall'incendio dei veicoli a motore e dei natanti di cui alle disposizioni contenute nel Titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
   b) "decreto": il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private;
   c) "ISVAP" o "Autorità": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
   d) "perito": il perito assicurativo che svolge l'attività di cui alla lettera a);
   e) "Ruolo": il Ruolo di cui all'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento istituisce il Ruolo dei periti assicurativi e disciplina le modalità di accesso e di svolgimento dell'attività peritale.

2. L'attività peritale non può essere svolta da soggetti non iscritti nel Ruolo di cui all'articolo 4, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2, del decreto. Nel caso in cui l'attività peritale sia svolta nell'ambito di una società o associazione avente quale oggetto sociale lo svolgimento dell'attività peritale, la prestazione deve essere in ogni caso eseguita da un perito iscritto nel Ruolo.

3. In caso di delega dell'incarico, è necessario che il perito delegante ottenga la previa accettazione della delega da parte di colui che ha conferito l'incarico.

4. Nell'attività peritale non rientrano le attività di ricostruzione dinamica e cinematica dell'evento dannoso.

Art. 4
(Ruolo dei periti assicurativi)

1. E' istituito presso l'ISVAP il Ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del decreto.

2. Nel Ruolo sono iscritti i periti che esercitano l'attività peritale in proprio e che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.

3. Per ogni iscritto il Ruolo riporta le seguenti informazioni:

a) cognome e nome;
b) luogo e data di nascita;
c) numero e data di iscrizione;
d) codice fiscale;
e) sedi operative.

4. L'ISVAP assicura, anche mediante procedure informatiche, l'aggiornamento dei dati contenuti nel Ruolo sulla base delle comunicazioni effettuate dai periti, nonché delle risultanze delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 18.

5. L'ISVAP assicura il pubblico accesso al Ruolo garantendone la consultazione sul proprio sito internet.

Art. 5
(Requisiti per l'iscrizione nel Ruolo)

1. Ai fini dell'iscrizione nel Ruolo la persona fisica deve:
   a) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 158, comma 1, del decreto;
   b) avere superato la prova di idoneità di cui all'articolo 9;
   c) non essere iscritta nel Registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'articolo 109 del decreto;
   d) non essere pubblico dipendente con rapporto lavorativo a tempo pieno ovvero a tempo parziale quando superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
   e) non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli o di natanti.

Titolo II - Disciplina dell'iscrizione nel Ruolo

Capo I - Disposizioni sul tirocinio

Art. 6
(Finalità del tirocinio)

1. Lo svolgimento del tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto è finalizzato all'acquisizione della pratica professionale inerente l'attività peritale.

Art. 7
(Obblighi del tirocinante e del perito)

1. Il tirocinante partecipa con diligenza e continuità alle attività peritali, assicurando la massima riservatezza sulle notizie acquisite nello svolgimento del tirocinio. Nella perizia il perito dà atto della partecipazione del tirocinante all'attività peritale.

2. Al tirocinante non è consentita la redazione autonoma di perizie, né lo svolgimento autonomo di singoli atti relativi alle perizie stesse.

3. A conclusione del tirocinio, il perito rilascia al tirocinante la dichiarazione di compiuto tirocinio conforme al modello di cui all'allegato n. 1.

4. Nel caso in cui il tirocinio venga interrotto per proseguire presso altro perito, ciascun perito rilascia la dichiarazione di cui al comma 3 limitatamente al periodo di tirocinio effettivamente svolto sotto la propria direzione.

5. Il perito favorisce lo svolgimento del tirocinio da parte dell'aspirante che ne faccia richiesta, assicura l'effettività e favorisce la proficuità del tirocinio.

Capo II - Disposizioni sulla prova di idoneità

Art. 8
(Titoli di ammissione alla prova di idoneità)

1. Per l'ammissione alla prova di idoneità è richiesto:
   a) il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione, di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale oppure quadriennale completato dal corso integrativo annuale previsto per legge o di un titolo di studio estero equipollente;
   b) l'aver svolto il tirocinio di cui all'articolo 158, comma 1, lettera f), del decreto, risultante dalla dichiarazione di cui all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 9
(Prova di idoneità)

1. La prova di idoneità è indetta dall'ISVAP almeno una volta all'anno con provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino e nel sito internet dell'Autorità.

2. Nel provvedimento che indice la sessione d'esame, l'ISVAP stabilisce la sede, le modalità di svolgimento e fornisce ogni altra informazione relativa alla prova di idoneità. Nel medesimo provvedimento sono determinati il contenuto e le modalità di presentazione della domanda di ammissione alla prova.

3. La prova di idoneità consiste in un esame scritto ed in uno orale.

4. L'esame scritto è articolato in quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:
   a) elementi di diritto e tecnica delle assicurazioni, elementi di diritto della circolazione stradale e della navigazione;
   b) elementi di fisica; elementi di topografia e di fotografia; estimo; meccanica; veicoli a motore e natanti.

5. L'esame orale verte sulle medesime materie dell'esame scritto.

6. Sono considerati idonei i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a sessanta centesimi sia nell'esame scritto che nell'esame orale.

Art. 10
(Commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice della prova di idoneità è nominata dall'ISVAP con proprio provvedimento ed è composta da:
   a) due dirigenti dell'ISVAP, di cui uno con funzioni di presidente;
   b) due funzionari dell'ISVAP;
   c) due docenti universitari, ovvero docenti di ruolo negli istituti secondari superiori, che insegnino o abbiano insegnato una delle materie che formano oggetto della prova ai sensi dell'articolo 9, comma 4.

   Le funzioni di segreteria sono svolte da uno o più dipendenti dell'ISVAP.

2. Il presidente della commissione esaminatrice, ove necessario in ragione delle esigenze connesse all'elevato numero dei candidati, può, prima dello svolgimento dell'esame scritto, suddividere la commissione in due sottocommissioni, ciascuna composta da un dirigente dell'ISVAP, con funzioni di presidente, da un funzionario dell'ISVAP e da un docente in materie tecniche.

3. I componenti della commissione esaminatrice non devono trovarsi in alcuna delle situazioni d'incompatibilità previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile, né devono aver tenuto corsi di formazione ai quali abbiano partecipato candidati ammessi alla prova.

4. La commissione e le sottocommissioni si riuniscono su convocazione del presidente e decidono a maggioranza, con la presenza di almeno due terzi dei componenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

5. I compensi ai componenti esterni della commissione di esame sono determinati nel provvedimento di nomina.

Capo III - Procedimenti di iscrizione, cancellazione e reiscrizione

Art. 11
(Domanda di iscrizione nel Ruolo)

1. La domanda di iscrizione è presentata all'ISVAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 2 ed è compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.

Art. 12
(Iscrizione nel Ruolo)

1. L'ISVAP procede all'iscrizione nel Ruolo sulla base dell'istruttoria con esito positivo delle relative domande e comunica agli istanti, eventualmente in via telematica, l'intervenuta iscrizione, con l'indicazione della data di decorrenza e del numero di iscrizione.

2. Al procedimento di iscrizione nel Ruolo si applicano le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 13
(Cancellazione dal Ruolo)

1. L'ISVAP procede alla cancellazione dei periti dal Ruolo:
   a) a seguito dell'emanazione di un provvedimento disciplinare di radiazione di cui al Titolo XVIII, Capo VIII, del decreto;
   b) in caso di rinuncia all'iscrizione a seguito di presentazione all'ISVAP di apposita domanda;
   c) in caso di perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto;
   d) in caso di sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'articolo 158, comma 2, del decreto;
   e) in caso di mancato versamento del contributo di vigilanza di cui all'articolo 337 del decreto, previa diffida dell'ISVAP o di altro soggetto incaricato alla riscossione, ed inutile decorso del termine previsto per provvedere.

2. La cancellazione dal Ruolo è disposta dall'ISVAP con provvedimento motivato da comunicarsi all'interessato.

3. L'ISVAP non procede alla cancellazione dal Ruolo, anche se richiesta dal perito, qualora sia in corso un procedimento disciplinare ovvero siano in corso accertamenti istruttori propedeutici all'avvio dello stesso.

4. Le istruttorie relative alle domande di cancellazione dal ruolo si concludono nei termini previsti dal Regolamento ISVAP n. 2 del 9 maggio 2006.

Art. 14
(Reiscrizione nel Ruolo)

1. I soggetti cancellati dal Ruolo possono chiedere di essere iscritti nuovamente a condizione che sussistano i presupposti previsti dall'articolo 160 del decreto e risultino in possesso dei requisiti di cui all'articolo 158, comma 1, lettere a), b), c), d), e comma 2, del decreto stesso. In caso di cancellazione conseguente ad un provvedimento di radiazione, ai fini della reiscrizione è necessario il possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo 158, commi 1 e 2, del decreto.

2. La domanda di reiscrizione è presentata all' ISVAP in conformità al modello di cui all'allegato n. 3 ed è compilata anche mediante applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità.

3. L'ISVAP procede alla reiscrizione nel Ruolo secondo le modalità stabilite dall'articolo 12.

Art. 15
(Controlli sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e decadenza dai benefici)

1. L'ISVAP effettua, ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, controlli sulle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini dell'ammissione alla prova di idoneità e dell'iscrizione nel Ruolo.

2. Il rilascio di dichiarazioni sostitutive mendaci è sanzionato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comporta, ai sensi dell'articolo 75 del medesimo decreto, la decadenza dall'idoneità conseguita o dall'iscrizione nel Ruolo.

Titolo III - Regole di comportamento ed obblighi informativi

Art. 16
(Regole di comportamento dei periti)

1. Nell'esecuzione dell'incarico i periti si comportano con diligenza, correttezza, trasparenza e professionalità, conformando la propria condotta ai principi di imparzialità. In particolare, si astengono dallo svolgimento di incarichi nei quali sussistano situazioni di conflitto di interessi.

2. I periti curano periodicamente il proprio aggiornamento professionale.

Art. 17
(Limiti al conferimento di incarichi peritali)

1. Le imprese di assicurazione adottano e formalizzano misure atte a prevenire e a rimuovere eventuali conflitti di interessi in cui possano incorrere propri esponenti aziendali, dirigenti e dipendenti nel conferimento di incarichi peritali.

Art. 18
(Obblighi informativi)

1. I periti iscritti nel Ruolo comunicano all'ISVAP anche mediante l'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'Autorità:
   a) la perdita dei requisiti previsti per l'iscrizione, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento;
   b) la variazione delle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione, entro venti giorni lavorativi dalla variazione stessa.

Art. 19
(Verifiche periodiche)

1. L'ISVAP verifica la permanenza in capo agli iscritti dei requisiti di iscrizione, nonché l'assenza delle altre cause di cancellazione di cui all'articolo 159 del decreto.

2. L'ISVAP provvede alla cancellazione dal Ruolo, ai sensi dell'articolo 13, nel caso in cui le verifiche di cui al comma 1 abbiano avuto esito negativo.

Titolo IV - Procedimento sanzionatorio

Art. 20
(Sanzioni disciplinari)

1. L'ISVAP, secondo la procedura prevista dall'articolo 331 del decreto e dal Regolamento ISVAP n. 6 del 20 ottobre 2006, dispone l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui all'articolo 329 del medesimo decreto nei confronti dei soggetti iscritti nel Ruolo, per la violazione di norme del decreto, del presente Regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dall'ISVAP.

2. L'irrogazione della sanzione disciplinare della radiazione forma oggetto di pubblicazione sul Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Titolo V - Disposizioni transitorie

Art. 21
(Trasferimento nel Ruolo dei soggetti già iscritti nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Le persone fisiche che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono iscritte nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, sono iscritte di diritto nel Ruolo ai sensi dell'articolo 344 del decreto.

2. Nel termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento i periti iscritti, ai sensi del comma 1, comunicano all'ISVAP le eventuali correzioni e integrazioni necessarie per l'aggiornamento dei propri dati ovvero eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute.

Art. 22
(Iscrizione nel Ruolo a seguito del superamento della prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. Le persone fisiche che hanno superato la prova di idoneità per l'iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo, purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo, e presentino domanda di iscrizione nel Ruolo entro e non oltre il 30 giugno 2008.

2. Le persone fisiche che supereranno la prova di idoneità in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento hanno diritto all'iscrizione nel Ruolo purché siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, ad eccezione di quello di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo e presentino domanda di iscrizione al Ruolo entro e non oltre un anno dalla comunicazione dell'esito della prova.

Art. 23
(Domande di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166)

1. L'ISVAP, in relazione ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, hanno presentato domanda di iscrizione nel Ruolo nazionale dei periti assicurativi di cui alla legge 17 febbraio 1992, n. 166, e per i quale l'istruttoria sia ancora in corso, provvede all'iscrizione nel Ruolo in base alla normativa previgente.

2. I soggetti di cui al comma 1 per i quali l'ISVAP abbia accertato l'equipollenza dei titoli ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 166, ma che, alla data entrata in vigore del presente Regolamento, non siano stati iscritti a causa della sussistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla citata legge provvedono entro il 30 giugno 2008 a rimuovere le cause di incompatibilità, dandone comunicazione all'ISVAP nei medesimi termini.

Art. 24
(Applicazione informatica)

1. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica di cui agli articoli 11 e 14, le domande di iscrizione e di reiscrizione disciplinate nei medesimi articoli sono presentate all'ISVAP, in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo, su supporto cartaceo conforme ai modelli contenuti negli allegati n. 2 e n. 3.

2. Fino al momento del rilascio dell'applicazione informatica accessibile attraverso il sito internet dell'ISVAP, la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 18 avviene mediante supporto cartaceo.

Titolo VI - Disposizioni finali

Art. 25
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito Internet dell'ISVAP.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.

Roma, 3 gennaio 2008

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

ALLEGATO N. 1

Attestazione di compiuto tirocinio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'

Ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, il sottoscritto perito

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Sesso M F

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Numero di iscrizione |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Recapiti telefonici |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

con sede/i operativa/e in

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

DICHIARA che il Sig.

Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Comune di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Stato Estero di nascita |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Data di nascita |_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|

Sesso M F

Codice fiscale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

residente in

Comune |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Prov. |__|__|

Indirizzo |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| CAP. |__|__|__|__|__|

ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e del Regolamento ISVAP n……… del……..…, ha svolto tirocinio per l'attività peritale sotto la propria direzione a partire dal |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__| al |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|

Firma

……………………………………………………………

Il sottoscritto allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

SPAZIO RISERVATO ALL'ISVAP

ALLEGATO N. 2

BOLLO
(applicare una marca dell'importo previsto dalla disciplina vigente sull'imposta di bollo)

RACCOMANDATA A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse
collettivo - ISVAP –
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Ruolo dei periti assicurativi

Domanda di iscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dall'iscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome
Nome
Comune di nascita Prov.
Stato Estero di nascita
Data di nascita / /
Sesso M F
Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Recapiti telefonici

residente in

Comune Prov.
Indirizzo CAP.

domiciliato in[2]

Comune Prov.
Indirizzo CAP.

[2] Compilare solo se l'indirizzo del domicilio è diverso dall'indirizzo della residenza

con sede/i operativa/e in

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|
Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|
Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

CHIEDE

di essere iscritto nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

a tal fine DICHIARA[3]

- ❑ a) di godere dei diritti civili;
- ❑ b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ❑ c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ❑ d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli e/o di natanti;
- ❑ e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- ❑ f) di aver superato la prova di idoneità di cui all'articolo 158, comma 1, lett. g), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| nella sessione d'esame |_|_|_|_|[4];
- ❑ g) di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Il sottoscritto CHIEDE infine di ricevere eventuali comunicazioni[5]

- ❑ al proprio indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
- ❑ al proprio indirizzo di domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
- ❑ all'indirizzo della propria sede operativa ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda

riconoscendo che l'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella presente domanda.

<u>Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</u>
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti dall'ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di iscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti l'iscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere all'iscrizione nel ruolo.

Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Firma del richiedente

……………………………………………………………

[3] Barrare le caselle relative alle singole voci.

[4] Indicare l'anno in cui è stata bandita la sessione d'esame.

[5] Barrare in alternativa la casella interessata.

SPAZIO RISERVATO ALL'ISVAP

ALLEGATO N. 3

BOLLO
(applicare una marca dell'importo previsto dalla disciplina vigente sull'imposta di bollo)

RACCOMANDATA A.R.

All'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP –
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA

Ruolo dei periti assicurativi

Domanda di reiscrizione nel Ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci nonché consapevole delle disposizioni contenute nell'art. 75 del citato D.P.R. circa la decadenza dalla reiscrizione in caso di dichiarazioni non veritiere, il sottoscritto

Cognome
Nome
Comune di nascita Prov.
Stato Estero di nascita
Data di nascita / /
Sesso M F
Codice fiscale
Indirizzo e-mail
Recapiti telefonici

residente in

Comune Prov.
Indirizzo CAP.

domiciliato [6] in

Comune Prov.
Indirizzo CAP.

[6] Compilare solo se l'indirizzo del domicilio è diverso dall'indirizzo della residenza.

con sede/i operativa/e in

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Prov. |_|_|

Indirizzo |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| CAP. |_|_|_|_|_|

CHIEDE

di essere reiscritto nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'art. 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

a tal fine DICHIARA[7]

- ❑ a) di godere dei diritti civili;
- ❑ b) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 158, comma 1, lett. b), c) e d), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ❑ c) di non essere iscritto nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ❑ d) di non esercitare, direttamente o indirettamente mediante partecipazioni di controllo in società ovvero esercizio di cariche sociali, l'attività di riparatore di veicoli e/o di natanti;
- ❑ e) di non essere pubblico dipendente con rapporto di lavoro a tempo pieno ovvero a tempo parziale che superi la metà dell'orario lavorativo a tempo pieno;
- ❑ f) di essere stato iscritto nel ruolo dei periti assicurativi con il numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| e di essere stato cancellato in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| per il seguente motivo |_|_|[8];
- ❑ g) di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 160 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- ❑ h) (in caso di cancellazione a seguito di radiazione) di aver superato la prova di idoneità di cui all'articolo 158, comma 1, lett. g) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_| nella sessione d'esame |_|_|_|_|;
- ❑ i) di avere provveduto al versamento della tassa di concessione governativa prevista dalla normativa vigente.

Il sottoscritto CHIEDE infine di ricevere eventuali comunicazioni[9]

- ❑ al proprio indirizzo di residenza ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;
- ❑ al proprio indirizzo di domicilio ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda;

---

[7] Barrare le caselle relative alle singole voci.

[8] Utilizzare i codici: 1: radiazione;
2: rinuncia all'iscrizione;
3: perdita di almeno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
4: sopravvenuta incompatibilità ex art. 158, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
5: mancato versamento del contributo di vigilanza.

[9] Barrare in alternativa la casella interessata.

- ❑ all'indirizzo della propria sede operativa ovvero all'indirizzo di posta elettronica indicato nella presente domanda

riconoscendo che l'ISVAP non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni dell'indirizzo da parte del sottoscritto o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella presente domanda.

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che i dati riportati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolti dall'ISVAP in quanto prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento di reiscrizione nel ruolo dei periti assicurativi di cui al d. lgs. n. 209/2005 e che verranno trattati, anche in forma automatizzata, per finalità inerenti la reiscrizione stessa; che i medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di dati, strumentali alla gestione del ruolo; che un eventuale rifiuto di fornire i predetti dati comporta l'impossibilità di procedere alla reiscrizione nel ruolo.

Il richiedente allega copia fotostatica di un proprio valido documento di identità.

Data |_|_| / |_|_| / |_|_|_|_|

Firma del richiedente

……………………………………………………………

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2008.

Regolamento concernente i requisiti del personale e le caratteristiche techiche delle attrezzature per la gestione dei sinistri del ramo assistenza, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 12).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E DI INTERESSE COLLETTIVO

VISTA la legge 12 agosto 1982, n. 576 e le successive modificazioni ed integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e le successive modificazioni ed integrazioni, recante il Codice delle Assicurazioni Private;

adotta il seguente:

REGOLAMENTO

Art. 1
(Fonti normative)

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

a) “ramo assistenza”: il ramo 18 di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nell’ambito del quale sono classificate le assicurazioni consistenti nell’offrire un aiuto immediato entro i limiti convenuti nel contratto, nel caso in cui l’assicurato si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito;
b) “rete di collaboratori indipendenti”: i professionisti e i fornitori indipendenti, inclusi i referenti esteri, di cui le imprese che operano nel ramo assistenza si avvalgono per gli interventi di assistenza sul territorio;
c) “sede secondaria”: una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un’impresa di assicurazione e che effettua direttamente, in tutto o in parte, l’attività assicurativa;
d) “Stato terzo”: uno Stato che non è membro dell’Unione europea o non è aderente allo Spazio economico europeo;
e) “struttura organizzativa”: il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature ed ogni presidio o dotazione, centralizzato o meno, destinato alla gestione dei sinistri del ramo assistenza;
f) “struttura organizzativa esterna”: la struttura di cui alla lettera e), se di proprietà di altra impresa assicurativa o di società non assicurativa alla quale l’impresa che esercita il ramo assistenza delega la gestione dei sinistri di tale ramo;
g) “struttura organizzativa interna”: la struttura di cui alla lettera e), se di proprietà dell’impresa assicurativa che esercita il ramo assistenza e direttamente gestita dalla stessa.

Art. 3
(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica alle imprese di assicurazione aventi sede legale nel territorio della Repubblica e alle sedi secondarie in Italia di imprese di assicurazione aventi sede legale in Stati terzi, che esercitano il ramo assistenza fornendo prestazioni in natura.

Art. 4
(Disposizioni generali)

1. Le imprese che operano nel ramo assistenza si dotano di una struttura organizzativa, interna o esterna, preposta alla gestione dei sinistri, adeguata alla ampiezza ed alla tipologia delle garanzie offerte.

2. Le imprese possono avvalersi di più di una struttura organizzativa a condizione che siano puntualmente definite le funzioni delegate a ciascuna struttura e che sia indicato chiaramente agli assicurati il referente cui rivolgere la richiesta di assistenza.

3. La struttura organizzativa assicura l'accesso alle richieste di assistenza e l'esecuzione delle prestazioni di assistenza in natura, nei limiti convenuti nel contratto, tempestivamente ed ininterrottamente nell'arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno.

Art. 5
(Requisiti di professionalità del personale)

1. La struttura organizzativa è dotata di personale numericamente sufficiente e professionalmente qualificato per far fronte alle richieste di assistenza da parte degli assicurati. Il personale deve essere in grado di svolgere efficacemente le funzioni allo stesso assegnate anche in particolari periodi dell'anno o in particolari orari, caratterizzati da un fisiologico incremento delle richieste di assistenza.
2. Nell'ambito della struttura organizzativa sono previste distinte funzioni di responsabilità nel settore dell'organizzazione e della contabilità, della gestione del *call center*, sanitario, tecnico, nonché nel settore della gestione della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7. I responsabili preposti alle diverse funzioni dispongono di documentata esperienza, capacità e professionalità, adeguate al proprio settore di attività.
3. Gli operatori del *call center* della struttura organizzativa sono adeguatamente formati al fine di gestire con la massima efficienza le chiamate in prima istanza e di organizzare tempestivamente gli eventuali interventi successivi. Se le imprese prestano le loro garanzie anche all'estero, gli operatori del *call center* devono essere in grado di offrire l'assistenza telefonica in lingua straniera.
4. Nel caso in cui il contratto preveda la prestazione di garanzie medico-sanitarie, la struttura organizzativa comprende medici, infermieri ed operatori sanitari di dimostrata esperienza professionale e specializzazione, adeguate alla tipologia delle garanzie offerte, selezionati nell'ambito dei propri collaboratori diretti o nell'ambito della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7. Tali soggetti forniscono l'assistenza al momento della chiamata e, se previsto nel contratto di assicurazione, l'eventuale pronto intervento sanitario sul luogo del sinistro. Se le garanzie prevedono il trasporto sanitario, la struttura organizzativa si avvale, ove necessario, di medici specializzati in anestesia e rianimazione o in medicina di urgenza.

Art. 6
(Caratteristiche tecniche delle attrezzature)

1. La struttura organizzativa dispone:

   a) di sistemi che consentono l'agevole accesso da parte degli assicurati al servizio di assistenza, per via telefonica e telematica;

   b) di sistemi informativi dedicati:

      1) alla gestione dei flussi in entrata e in uscita dei dati relativi alle prestazioni ed ai servizi di assistenza;
      2) alla registrazione delle chiamate e del diario di trattazione a garanzia della continuità degli interventi anche in occasione del succedersi degli operatori di turno;
      3) alla gestione di banche dati per la raccolta, l'archiviazione e la ricerca rapida dei componenti della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7;

   c) al proprio interno o nell'ambito della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7, di presidi medici e sanitari adeguati alle garanzie di assistenza

sanitaria offerte dall'impresa e, con specifico riguardo alla garanzia di trasporto sanitario, dei mezzi per il trasporto stesso, delle apparecchiature, del materiale medico e dei farmaci necessari per gli interventi.

Art. 7
(Rete di collaboratori indipendenti)

1. Al fine di far fronte alle richieste di assistenza degli assicurati in Italia ed all'estero, la struttura organizzativa si avvale di una rete di professionisti e fornitori indipendenti e di referenti esteri adeguatamente dislocati ed in grado di intervenire tempestivamente su tutto il territorio per cui è valida la copertura assicurativa.
2. La dimensione, la distribuzione geografica e la composizione della rete di cui al comma 1 è calibrata in funzione dell'estensione territoriale, dei tipi e dei volumi delle garanzie offerte dalle imprese.
3. La struttura organizzativa, con riferimento alla rete di collaboratori indipendenti, assicura:
   a) rigorosi criteri di selezione dei componenti della rete e di ripartizione degli stessi per specializzazione, livello professionale, capacità organizzative e mezzi disponibili;
   b) la formulazione di contratti tipo per la regolazione dei rapporti di fornitura delle prestazioni che definiscano con chiarezza le obbligazioni assunte da ciascun componente della rete; i contratti prevedono l'adozione di metodi per la valutazione del livello delle prestazioni della rete (*Service Level Agreement*);
   c) criteri di attribuzione degli incarichi che tengano conto, con riguardo alla particolare esigenza di intervento, della specifica professionalità di ciascuno dei componenti della rete, della dislocazione territoriale e della frequenza delle prestazioni richieste;
   d) la sostituzione in tempi brevi dei titolari di rapporti cessati e di reperimento di nuovi soggetti in caso di prevedibile incremento di richieste di intervento anche localmente delimitato.

Art. 8
(Controlli interni)

1. Le imprese che operano nel ramo assistenza si dotano:
   a) di sistemi di controllo interno e di reportistica sull'efficacia dei programmi di turnazione del personale, sull'adeguatezza e sulla tempestività delle prestazioni fornite direttamente dalla struttura organizzativa o dalla rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7, e sull'efficienza e qualità complessiva delle prestazioni erogate;
   b) di procedure di rilevamento dei tempi medi di attesa e di risposta alle richieste di assistenza telefoniche o telematiche, della distribuzione delle risposte per postazione e delle percentuali di caduta delle chiamate nonché dei tempi medi di trattazione delle richieste per singole chiamate;
   c) di adeguati sistemi di gestione e controllo della rete di collaboratori indipendenti di cui all'articolo 7, che prevedono idonee procedure per la selezione, l'organizzazione e l'attivazione degli operatori della rete stessa;
   d) di sistemi di monitoraggio dei livelli di soddisfazione degli assicurati.
2. L'impresa definisce e formalizza un piano di continuità aziendale, comprensivo di appropriate procedure di *disaster recovery*, volto a fronteggiare i rischi di interruzione dell'attività a cui è esposta la struttura organizzativa, dovuti ad eventi quali *black out*,

incendi, allagamenti, malfunzionamenti delle apparecchiature, virus informatici, atti dolosi.

Art. 9
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nel Bollettino e sul sito internet dell'ISVAP.

Art. 10
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.
2. Le imprese che operano nel ramo assistenza sono tenute ad adeguarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro il 30 settembre 2008.

Roma, 9 gennaio 2008

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)

08A00430

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(G803019/1) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.